



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE “RINASCERE NEL SUONO”

Art. 1 - Costituzione

E' costituita l'Associazione Culturale denominata “RINASCERE NEL SUONO” con sede a Rivolta d'Adda, via B. Croce 8. L'Associazione non ha fini di lucro, è apolitica, apartitica e aconfessionale.

Il Consiglio Direttivo potrà con semplice delibera trasferire la sede dell'Associazione.

Art. 2 - Finalità e attività

L'Associazione Rinascere nel Suono, in una visione olistica globale di cultura della vitalità e di ecologia profonda, intende promuovere la ricerca, la diffusione e la formazione personale e professionale nell'ambito delle discipline olistiche bionaturali attraverso tecniche creative, trasformative e rigenerative sonore e vibrazionali, vocali, musicali, energetico-corporee, relazionali, meditative, artistiche, del colore e della luce, di counseling, self healing, medicine naturali alternative, alimentazione, purificazione, pratiche sciamaniche e naturali, benessere del mondo animale e vegetale, trattamenti energetici individuali e di gruppo e di tutte quelle discipline che riguardano la crescita personale e professionale per facilitare il benessere, l'armonia, il ri-equilibrio energetico delle persone, degli animali, della natura e del pianeta. L'Associazione si propone di divulgare, promuovere e valorizzare le proprie finalità attraverso attività di ricerca e studio, iniziative ed eventi, anche in collaborazione e in convenzione con Organizzazioni, Istituzioni, Istituti di ricerca, Enti pubblici e privati italiani e stranieri, Università e altre Associazioni.

In particolare l'Associazione intende operare, anche attraverso l'utilizzo delle più innovative tecnologie, con attività di formazione e informazione per la crescita personale e professionale, editoria, e-learning, merchandising e progetti multimediali.

Art. 3 - Durata L'Associazione avrà durata illimitata.

Art. 4 - Soci e ammissione

Possono richiedere di diventare soci tutti coloro che si riconoscono nel presente Statuto indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione e che intendano partecipare alle attività sociali.

L'ammissione a socio è subordinata all'assenza di condanne penali per delitti dolosi.

Il Consiglio Direttivo (C.D.), a giudizio insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello, provvede in ordine alle domande di ammissione nel termine di trenta giorni dalla presentazione. In caso di diniego, il C.D. non è tenuto a esplicitarne le ragioni.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di accedere alle cariche sociali, di partecipazione alle iniziative promosse dall'Associazione e di voto alle Assemblee sociali, nonché del diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione.

Nel caso in cui un socio sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni.

La qualifica di socio permane sino al verificarsi di uno degli eventi, previsti dall'art. 6, che ne comportano la perdita. E' esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci hanno uguali diritti e obblighi e sono tenuti a:

- pagare una quota associativa annua che sarà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo
- rispettare lo Statuto e il Regolamento interno



- osservare le delibere degli organi sociali
- mantenere irreprensibile condotta civile e morale nei confronti dell'Associazione e delle attività da essa svolte.

Art. 6 - Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- dimissioni volontarie
- mancato rinnovo dell'iscrizione annuale
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il C.D. pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o altre gravi infrazioni alle regole di condotta stabilite nello Statuto o nei Regolamenti.

Il provvedimento del C.D. deve essere ratificato dall'Assemblea dei soci alla cui riunione deve essere convocato il socio nei cui confronti il provvedimento è assunto. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Gli organi sociali sono:

- L'Assemblea
- Il Presidente
- Il Consiglio Direttivo

Art. 8 - Assemblea

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione, all'attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Compiti dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 aprile di ciascun anno per l'approvazione, in particolare, del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente e del bilancio preventivo per il futuro esercizio sociale, nonché della relazione sull'attività svolta, su quella programmata per il futuro e per l'elezione del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il C.D. lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata dalla metà più uno dei soci negli stessi termini dell'Assemblea Ordinaria. Inoltre l'Assemblea dei Soci:

- approva lo Statuto le sue eventuali modifiche
- approva il Regolamento interno dell'Associazione e le sue eventuali modifiche su proposta del C.D.
- delibera sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita e il funzionamento dell'Associazione
- delibera lo scioglimento dell'Associazione conformemente a quanto disposto dall'art. 25

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in mancanza, dal Consigliere più anziano quale socio o di età. Il Presidente provvede a nominare il Segretario il quale redige apposito verbale dell'assemblea, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale viene conservato agli atti dell'Associazione e inserito in apposito libro verbali dell'Assemblea dei soci tenuto presso la sede legale e di cui ogni socio può prendere visione anche attraverso strumenti tecnologici. E' compito del Presidente verificare la regolare costituzione dell'Assemblea.

Art. 10 - Diritto di partecipazione

Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soci in regola con il versamento della quota associativa, stabilita annualmente dal C.D. e ratificata dall'Assemblea. Ogni socio ha diritto a un voto.



Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, da altro socio. Un socio può essere portatore di una sola delega.

Art. 11 - Convocazione

La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal C.D., potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci che potranno proporre l'ordine del giorno.

In tale caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria avviene mediante comunicazione scritta, mail o sms ai soci, almeno 30 gg. prima della data stabilita. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione, dell'ordine del giorno.

La pubblicazione sul sito internet dell'Associazione della convocazione dell'Assemblea dei soci contenente le medesime informazioni, almeno 30 gg. prima della data di convocazione, sostituisce a tutti gli effetti la formale comunicazione scritta a ogni singolo socio.

Art. 12 - Validità assembleare

Tanto l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei soci.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea regolarmente costituita sono validamente assunte a maggioranza di voti espressi dai soci presenti.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

Il C.D., composto da un minimo di tre membri fino a un massimo di sette eletti dall'Assemblea, nomina il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. La carica di Tesoriere può essere assunta anche da una delle tre cariche sopraindicate.

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il C.D. rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del C.D. inerenti alla carica ricoperta potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente l'espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta.

Nel caso in cui uno o più componenti del C.D. siano chiamati, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, dovranno essere retribuiti per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

Di ogni riunione del C.D. deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente e dal Segretario.

Art. 14 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- deliberare sulle domande di ammissione dei soci
- redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'Assemblea
- fissare le date dell'Assemblea ordinaria dei soci, da indire almeno una volta all'anno, e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci
- redigere, nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto, l'eventuale Regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli soci
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea e del relativo documento economico di previsione
- provvedere alla gestione ed al coordinamento del personale eventualmente esistente e dei collaboratori, curandone in particolare la selezione e relazionando su tali mansioni all'Assemblea



- determinare l'importo delle quote associative annuali che verranno successivamente ratificate dall'Assemblea
- determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e fissarne le modalità di pagamento da sottoporre alla valutazione assembleare
- adottare i provvedimenti disciplinari e di radiazione nei confronti dei soci
- curare l'ordinaria amministrazione e, con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente Statuto, alla straordinaria amministrazione in conformità al principio di sovranità della Assemblea.
- attuare le finalità previste dallo Statuto

Art. 15 - Convocazione Consiglio Direttivo

Il C.D. si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, senza formalità.

Art. 16 - Dimissioni dal Consiglio Direttivo

Qualora, nel corso dell'esercizio sociale, per qualsiasi ragione, venissero a mancare uno o più consiglieri, il C.D. provvederà alla loro sostituzione nelle persone dei non eletti.

Questi, però, dovranno essere confermati nella prima Assemblea utile successiva e decadranno dalla carica contemporaneamente al C.D. in carica che li ha nominati.

Qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il C.D. dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell'Assemblea straordinaria.

Art. 17 - Il Presidente

Il Presidente, per delega del C.D., dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante.

Il Presidente può adottare provvedimenti d'urgenza che dovranno però essere sottoposti alla ratifica del C.D. nella sua prima riunione utile.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 gg. dall'elezione di quest'ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del C.D. e dell'Assemblea dei soci alla prima riunione utile. Il verbale è conservato agli atti dell'Associazione e inserito nel libro verbali del C.D.

Art. 18 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Art. 19 - Il Segretario e il Tesoriere

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del C.D., redige i verbali delle riunioni, si occupa della corrispondenza.

Il Tesoriere, carica che può essere assunta anche dal Presidente, Vice Presidente e Segretario, cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del C.D.

Art. 20 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno a eccezione del primo anno che inizia il 1° agosto 2016 e termina il 31 dicembre 2017.



Art. 21 - Il bilancio e il rendiconto economico e finanziario

Il C.D. redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario.

Il rendiconto economico e finanziario rappresenta la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

Art. 22 - Patrimonio e entrate

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal C.D. e approvate dall'Assemblea dei soci, dai contributi di enti e associazioni, dalle elargizioni liberali di soci e terzi in genere e dai proventi delle varie attività organizzate dalla Associazione per i propri soci.

L'Associazione, sebbene non abbia scopo di lucro, potrà svolgere anche attività commerciale rivolta a persone ed Enti esterni all'Associazione stessa purché in forma non prevalente e comunque strumentale al raggiungimento degli scopi sociali; in tal caso eventuali utili, al netto delle imposte previste dalle vigenti normative fiscali, andranno investiti nell'Associazione al fine di migliorare l'efficienza e la qualità nello svolgimento delle attività istituzionali.

L'Associazione infine, per il raggiungimento delle proprie finalità può mettere in atto ogni tipo di attività mobiliare e immobiliare consentita dalla legge.

In nessun caso i proventi delle attività sociali potranno essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

Art. 23 - Sedi secondarie

L'Associazione potrà costituire delle sedi secondarie nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 24 - Modifiche statuto

Le eventuali modifiche al presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni in prima convocazione occorrerà la presenza dei 2/3 dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti.

Art. 25- Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci con il parere favorevole dei 3/4 dei presenti in prima convocazione e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. E' consentito unicamente il voto personale, con esclusione delle deleghe. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal Regolamento interno, l'Assemblea e il C.D. si riferiranno al Codice Civile e alle leggi vigenti.